

***FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA***

Corso Garibaldi, 18 - Cesena FC

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

**Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 23 ottobre 2001
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 153/99 e dell'art. 5, comma 1, dello Statuto**

Art. 1 - Oggetto e definizioni.

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione degli scopi statutari della Fondazione e i criteri attraverso i quali sono individuati e selezionati i progetti e le iniziative finanziabili di importo unitario superiore a € 25.000, per assicurare la trasparenza dell'attività degli organi della Fondazione e delle motivazioni delle scelte operate, il rispetto degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

1.2 Nel presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 2 - Settori di intervento e ambito territoriale di attività.

2.1 Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione, nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari, opera nei seguenti settori rilevanti:

- 1) ricerca scientifica;
- 2) istruzione;
- 3) arte;
- 4) conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;
- 5) sanità e assistenza alle categorie sociali deboli.

2.2 La Fondazione sostiene inoltre le attività volte alla promozione dello sport giovanile non professionale, e avvia o partecipa ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio, con interventi anche nel campo della ricerca e dei servizi alle imprese.

2.3 La Fondazione svolge prioritariamente la propria attività nei Comuni del Circondario di Cesena, come definito nello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 3 - Modalità di intervento.

3.1 La Fondazione svolge la propria attività attraverso:

- la realizzazione diretta, nel rispetto dei vincoli statutari, di interventi operativi, anche con la collaborazione di terzi;
- l'esercizio diretto di attività d'impresa, oppure attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi, nelle quali può detenere, se strumentali, partecipazioni di controllo;
- l'erogazione di somme di denaro a titolo contributivo a favore di iniziative o progetti proposti da soggetti terzi.

3.2 Le iniziative possono esaurirsi in un unico esercizio o essere sviluppate nell'ambito di un programma pluriennale.

3.3 Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

3.4 Possono beneficiare dei contributi della Fondazione le iniziative e i soggetti che rivestano un elevato valore sociale e la capacità di incidere positivamente nel settore di attività.

3.5 La Fondazione, ai fini di una maggiore incisività degli interventi, può raccordare la propria attività a quella di altre fondazioni e altri enti aventi finalità analoghe; può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i suoi scopi, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni e ad associazioni nazionali e internazionali di Fondazioni. Può inoltre costituire o partecipare a Fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie. Può accettare donazioni e lasciti, nonché devoluzioni di beni con uno scopo particolare, purché rientranti negli scopi della Fondazione.

3.6 Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare sulle iniziative da

finanziare, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel documento programmatico previsionale annuale e nei programmi pluriennali di attività deliberati dal Consiglio Generale. Agli stessi principi e vincoli devono attenersi i consiglieri di amministrazione cui il Consiglio di Amministrazione avesse delegato poteri deliberativi in materia.

Art. 4 - Programmi di attività.

4.1 Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale, sentito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, approva il documento programmatico previsionale annuale relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale stesso.

4.2 Il Consiglio Generale, sentiti il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, formula inoltre programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le linee strategiche e programmatiche degli interventi.

4.3 Il Consiglio Generale, anche su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione, può apportare modifiche ai documenti programmatici, ove ciò sia necessario od opportuno per la sopravvenienza di eventi ed esigenze nuove e impreviste.

Art. 5 - Progetti propri.

5.1 La Fondazione può realizzare progetti e iniziative proprie, nel rispetto e in applicazione di quanto formulato nei documenti programmatici sia a livello annuale che pluriennale.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto di eventuali commissioni consultive costituite allo scopo, predispone la necessaria istruttoria tecnica, approva il progetto esecutivo, provvede per l'esecuzione dei lavori, anche mediante assegnazione di appalti e conferimento di incarichi.

5.3 La Fondazione può partecipare anche a progetti e iniziative in collaborazione o cooperazione con altre Fondazioni e soggetti diversi.

Art. 6 - Soggetti destinatari di erogazioni.

6.1 Nella scelta dei progetti da finanziare, la Fondazione prende in considerazione le iniziative proposte da soggetti che:

- non abbiano finalità di lucro;
- perseguano scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- operino nei settori di intervento;
- perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione.

6.2 Gli enti o soggetti promotori devono possedere la capacità di gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione, che potrà esigere adeguata documentazione circa il possesso di tali requisiti.

6.3 La Fondazione non può effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - Richieste di contributo.

7.1 I soggetti comunque organizzati - persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni - che intendono sottoporre alla Fondazione una richiesta di intervento finanziario per la realizzazione di una determinata iniziativa, devono accompagnare la domanda con adeguata documentazione, secondo le previsioni che seguono e le richieste che fossero avanzate dagli uffici della Fondazione in applicazione del presente Regolamento e dello Statuto.

7.2 La proposta deve contenere, o consentire di individuare, o recare in allegato, ove non siano già noti o in possesso della Fondazione, i seguenti elementi:

- dati utili all'esatta identificazione del proponente (ad esempio natura giuridica, sede o domicilio, statuto, ultimo bilancio consuntivo e preventivo);
- informazioni relative all'iniziativa o al progetto per i quali si chiede il contributo (natura, beneficiari, risultati attesi, durata, costo complessivo con indicazione delle maggiori voci o categorie di spesa, localizzazione, eventuali altri soggetti cui è stato o sarà chiesto un contributo).

7.3 La Fondazione può chiedere che la richiesta sia integrata con gli ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili per una migliore valutazione dell'iniziativa.

7.4 In caso di accoglimento della richiesta, la Fondazione può subordinare l'erogazione del contributo alla condizione che il soggetto beneficiario si impegni:

- a consentire in qualsiasi momento eventuali verifiche da parte della Fondazione, nella forma che questa riterrà più idonee e tramite esponenti propri o terzi incaricati, circa l'andamento e lo stato di realizzazione dell'iniziativa o del progetto nonché i risultati ottenuti;
- produrre un'autovalutazione e/o un rendiconto finale relativo all'iniziativa o al progetto, con documentazione di spesa e ogni altra documentazione ritenuta utile dalla Fondazione;
- dare adeguato rilievo al contributo della Fondazione;
- fornire adeguate garanzie tese a sollevare la Fondazione da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del progetto finanziato.

7.5 Per le richieste di contributi provenienti da soggetti conosciuti, gli elementi di cui al precedente comma 2 potranno essere prodotti in forma sintetica e semplificata, in funzione della natura dell'iniziativa da finanziare.

Art. 8 - Esame e criteri per la valutazione delle richieste di contributo.

8.1 La Fondazione prende in considerazione le domande per le quali siano disponibili gli elementi informativi e i documenti di cui al precedente art. 7.

8.2 La decisione sulla finanziabilità delle iniziative promosse da terzi e la scelta fra le diverse iniziative avviene sulla base dei principi di trasparenza, della corrispondenza con gli scopi della Fondazione, del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, della valutazione sull'equilibrio tra costi e benefici attesi.

8.3 Ove siano presentate iniziative o progetti simili per natura e scopo, la Fondazione procede – con metodi e parametri quanto più possibile oggettivi – al confronto e alla selezione di quello o quelli ritenuti più meritevoli dell'intervento della Fondazione.

Art. 9 - Organi consultivi.

9.1 In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e di complessità, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, con funzione di consulenti sia per la valutazione sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione del progetto.

9.2 La Fondazione può anche nominare Comitati Tecnici e Scientifici formati da esperti,

scelti tra personalità di particolare competenza ed esperienza nelle materie di intervento della Fondazione. A tali Comitati può essere conferito un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti, nonché di verifica dello stato di realizzazione e dei risultati dei progetti approvati.

Art. 10 - Delibere delle erogazioni.

10.1 Le decisioni in ordine alla concessione delle contribuzioni richieste sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo deleghe determinate conferite a uno o più dei suoi componenti.

Art. 11 - Liquidazione delle erogazioni.

11.1 Qualora l'accoglimento della richiesta di intervento della Fondazione sia stato deliberato subordinandolo, ex art. 7 del presente Regolamento, a condizioni, impegni e produzione di documenti da parte del soggetto richiedente, l'erogazione del contributo finanziario avverrà soltanto una volta adempite tali condizioni, formulate nella relativa comunicazione scritta.

11.2 Una volta avvenuta la liquidazione del contributo complessivo, il soggetto beneficiario – ove ne sia stato richiesto – ha l'obbligo di inviare alla Fondazione una relazione sulla realizzazione del progetto o dell'iniziativa, sui risultati ottenuti, sulle spese sostenute. Nel caso siano state previste liquidazioni frazionate in più esercizi, potrà essere chiesta una relazione per ogni anno di durata o di svolgimento del progetto.

11.3 Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori a quelle preventivate, il beneficiario avrà l'obbligo di restituire la somma eccedente le reali necessità.

Art. 12 - Richieste di importo unitario sino a €25.000.

12.1 Il presente Regolamento non si applica alle richieste, iniziative e progetti presentate da soggetti terzi e alle iniziative proprie della Fondazione, di importo unitario sino a €25.000.

12.2 Resta peraltro fermo che l'Organo deliberante – Consiglio di Amministrazione o altro soggetto da questo delegato - dovrà applicare anche nella valutazione delle richieste, iniziative e progetti di importo unitario inferiore a €25.000 i principi generali di cui al precedente art. 8, commi 2 e 3. Potrà inoltre applicare le altre disposizioni del Regolamento, in tutto o in parte, ove lo ritenga opportuno, in funzione della natura ed entità dell'intervento e delle caratteristiche del soggetto proponente.

Art. 13 - Pubblicità.

13.1 Il presente Regolamento è disponibile presso la Sede della Fondazione e chiunque può ottenerne copia.

Art. 14 - Entrata in vigore e applicabilità.

14.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.

14.2 Alle richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.